

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
DENOMINATA
"I.U.C."**

Approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 37 del 25/09/2014

TTTOLO I - L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Articolo 2 - Composizione dell'imposta unica comunale

TTTOLO II - L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Articolo 3 - Assimilazioni all'abitazione principale

Articolo 4 - Fabbricati di interesse storico-artistico, inagibili o inabitabili

Articolo 5 - Determinazione delle aliquote

Articolo 6 - Valore imponibile delle aree fabbricabili

Articolo 7 - Versamenti

TTTOLO III - IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Articolo 8 - Base imponibile del tributo per i servizi indivisibili

Articolo 9 - Immobile occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'u.i.

Articolo 10 - Dichiarazione del tributo per i servizi indivisibili

Articolo 11 - Periodicità e versamenti del tributo per i servizi indivisibili

Articolo 12 - Immobili assimilati all'abitazione principale

Articolo 13 - Individuazione Servizi Indivisibili

TTTOLO IV - LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 14 - Disciplina generale della tassa

Articolo 15 - Disciplina del servizio di gestione dei rifiuti

Articolo 16 - Rifiuti assimilati agli urbani

Articolo 17 - Soggetto attivo

Articolo 18 - Presupposto per l'applicazione del tributo

Articolo 19 - Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo

Articolo 20 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

Articolo 21 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

Articolo 22 - Determinazione della base imponibile

CAPO II - TARIFFE

Articolo 23 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

Articolo 24 - Articolazione della tariffa

Articolo 25 - Periodi di applicazione del tributo

Articolo 26 - Tariffa per le utenze domestiche

Articolo 27 - Occupanti delle utenze domestiche

Articolo 28 - Tariffa per le utenze non domestiche

Articolo 29 - Classificazione delle utenze non domestiche

Articolo 30 - Tributo giornaliero

CAPO III - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Articolo 31 - Riduzioni per le utenze domestiche

Articolo 32 - Riduzioni per le utenze non domestiche

Articolo 33 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Articolo 34 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

CAPO IV - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Articolo 35 - Obbligo di dichiarazione

Articolo 36 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

Articolo 37 - Riscossione

TTTOLO V - DISCIPLINA COMUNE ALLE COMPONENTI DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

Articolo 38 - Funzionario Responsabile

Articolo 39 - Scadenza del versamento

Articolo 40 - Arrotondamento

Articolo 41 - Importi minimi

Articolo 42 - Verifiche ed accertamenti

Articolo 43 - Sanzioni

Articolo 44 - Rimborsi e Compensazioni

Articolo 45 - Contenzioso tributario

Articolo 46 - Applicazione alla IUC del Regolamento delle Entrate Comunali

Articolo 47 - Istituti deflativi del contenzioso
Articolo 48 - Disposizioni finali

TITOLO I

L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di SORANO dell'Imposta Unica Comunale, d'ora in avanti denominata anche IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative.

Articolo 2

Composizione dell'Imposta Unica Comunale

1. L'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali accatastate in categorie catastali diverse dalle categorie A/1, A/8 e A/9, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

TITOLO II

L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Articolo 3

Assimilazioni all'abitazione principale

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Articolo 4

Fabbricati di interesse storico artistico, inagibili o inabitabili

1. L'imposta è ridotta del 50 % per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004.
2. L'imposta è ridotta del 50 % per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

1. L'inagibilità o inabitabilità di un immobile, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione di cui all'art. 13, comma 3, lett. b), del D.L. 201/2011 e successive modifiche e/o integrazioni, consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con

necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457. Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni :

a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo per cose o persone, con potenziale rischio di crollo, totale o parziale;

b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo per cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;

3. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il rifacimento e/o il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).

4. La riduzione della base imponibile decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario. L'ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo dell'Ente, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), del secondo comma, o rigettando motivatamente la richiesta.

Articolo 5

Determinazione delle aliquote

1. Le aliquote IMU sono stabilite in conformità a quanto previsto dalla legge e sono deliberate dal Consiglio Comunale entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il predetto termine le medesime sono confermate nella misura precedentemente deliberata.

2. Le aliquote possono essere diversificate con riferimento alla tipologia ed alla destinazione/utilizzo degli immobili, avuto riguardo a criteri di equità fiscale ed alle esigenze finanziarie del Comune di Sorano.

3. L'applicazione delle aliquote agevolate eventualmente approvate dal Consiglio Comunale decorre dalla data indicata dal contribuente nella richiesta, se corredata della documentazione comprovante il diritto all'agevolazione e la relativa decorrenza. Qualora dalla documentazione presentata non si evinca con certezza la decorrenza del diritto all'agevolazione, la stessa decorre dalla data di presentazione al protocollo dell'Ente. Relativamente alle eventuali casistiche per le quali erano previste agevolazioni anche in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, si considerano valide ai fini IMU le richieste di agevolazione ai fini I.C.I. presentate dai contribuenti in anni precedenti.

Articolo 6

Valore imponibile delle aree fabbricabili

1. La Giunta Comunale ha facoltà di determinare annualmente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. In assenza di specifica deliberazione si intendono confermati i valori approvati per gli esercizi precedenti.

2. Il potere degli uffici comunali di accertare un maggior imponibile IMU sulla base del valore in comune commercio delle aree fabbricabili è inibito qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quelli predeterminati sulla base delle delibere di cui al comma 1.

3. I valori di cui al comma 1 hanno l'esclusivo effetto indicato al comma 2, finalizzato a ridurre l'insorgenza del contenzioso con i contribuenti, fermo restando che il valore imponibile ai fini I.M.U. delle aree fabbricabili è quello di cui all'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992; per tale motivo, non è dovuto alcun rimborso al contribuente in caso di versamento superiore a quello derivante dall'applicazione dei valori di cui al comma 1.

Articolo 7 Versamenti

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

2. Per poter usufruire della semplificazione di cui al comma 1, il contitolare che intende eseguire il versamento ed i contribuenti beneficiari devono presentare dichiarazione congiunta utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso l'Ufficio Tributi dell'Ente.

TITOLO III IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Articolo 8

Base imponibile del tributo per i servizi indivisibili

1. La base imponibile del tributo è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui al titolo II del presente regolamento.

2. In considerazione della coincidenza di base imponibile tra IMU e TASI, si applicano a quest'ultima tutte le riduzioni della base imponibile previste per l'IMU, quali ad esempio quella per i fabbricati inagibili o inabitabili di cui all'art. 4 del presente regolamento.

3. Resta inteso che la norma di cui al comma 2 ha effetto per le sole riduzioni afferenti la base imponibile. Tutte le riduzioni e/o agevolazioni eventualmente previste ai fini IMU che non influiscono sulla base imponibile ma solamente sul calcolo dell'imposta, se non espressamente richiamate, non si applicano alla TASI.

Articolo 9

Immobile occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare

1. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo del tributo.

2. L'ammontare complessivo della TASI deve essere determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartito tra quest'ultimo e l'occupante sulla base della percentuale di cui al comma precedente.

Articolo 10

Dichiarazione del tributo per i servizi indivisibili

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione di inizio, di variazione o di cessazione del possesso o della detenzione dei fabbricati e delle aree assoggettabili al tributo entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, deve essere redatta su apposito modello messo a disposizione dal Comune e consegnata secondo le modalità ivi previste.

2. Nel caso di occupazione in comune di un immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. Nel caso di più possessori dello stesso immobile la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori.

Articolo 11

Periodicità e versamenti del tributo per i servizi indivisibili

1. Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o l'occupazione. A tal fine, il mese durante il quale il possesso o l'occupazione si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

2. Il versamento del tributo deve essere effettuato dai contribuenti in autoliquidazione alle scadenze stabilite dalla normativa vigente.

3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un occupante anche per conto degli altri occupanti e da un possessore anche per conto degli altri possessori.

articolo 12

Immobili assimilati all'abitazione principale

1. Per tutti gli immobili assimilati all'abitazione principale e quindi riconosciuti tali a tutti gli effetti di legge, il tributo è dovuto interamente dal titolare del diritto reale sull'immobile anche se occupato da un soggetto diverso.

Articolo 13

Individuazione Servizi Indivisibili

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:

- a. Funzioni di polizia locale;
- b. Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;
- c. Illuminazione pubblica e servizi connessi;
- d. Urbanistica e gestione del territorio;
- e. Servizi di protezione civile;
- f. Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente.

2. Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote.

TITOLO IV

LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 14

Disciplina generale della tassa

1. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 della Legge 147/2013 e successive modifiche e/o integrazioni.

2. La tariffa del tassa si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Articolo 15

Disciplina del servizio di gestione dei rifiuti

1. Per quanto concerne la definizione di rifiuto, la relativa classificazione e la disciplina del servizio dei rifiuti urbani e assimilati, si rinvia al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed al Regolamento comunale per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti.

Articolo 16

Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie

complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 500 mq, il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, specifichi - entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione - le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

3. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti prodotti nell'ambito delle aree utilizzate per uffici, corridoi, servizi, mense, spacci, bar, locali al servizio dei lavoratori, locali di vendita o comunque aperti al pubblico. Tali superfici, di conseguenza, sono in ogni caso soggette al tributo ma non vengono conteggiate nel calcolo della superficie ai fini del comma 1.

Articolo 17

Soggetto attivo

1. La tassa è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione. La tassa è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

Articolo 18

Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

- a) *locali*: qualsiasi struttura stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusa o chiudibile da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la sua destinazione o il suo uso, anche se non conforme alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) *aree scoperte*: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) utenze *domestiche*: le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;

d) utenze *non domestiche*: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, agricole, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Le unità immobiliari iscritte in una delle categorie catastali non abitative, riconducibili ad utenze domestiche, si presumono utilizzate e quindi soggette al tributo anche se sprovviste dei servizi pubblici a rete.

4. Nei casi di aree scoperte produttive di rifiuti, utilizzate congiuntamente da più utenti e per i quali non sia possibile attribuire ai singoli interessati la corretta metratura, si procederà attribuendo la stessa in proporzione alla superficie interna del totale dei locali di ognuno.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 19

Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti all'applicazione della tassa, a titolo esemplificativo, i locali e le aree scoperte di seguito elencati:

- a. locali ed aree scoperte che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, quali ad esempio:
 - a.1. le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - a.2. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - a.3. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, vani di allocazione dei compressori e degli impianti di aspirazione, cabine elettriche, celle frigorifere (senza accesso al pubblico), locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili ove non si abbia di regola presenza umana;
 - a.4. solai e sottotetti non collegati da scale fisse, da ascensori o montacarichi;
 - a.5. forni per la panificazione, forni per la verniciatura di autoveicoli, cabine di verniciatura in genere;
 - a.6. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia che comportano

- l'intera inabitabilità, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori;
- a.7. i locali inagibili o inabitabili purché sia stata rilasciata apposita certificazione dalle pubbliche autorità competenti;
 - a.8. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - a.9. superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri;
 - a.10. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - a.11. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - a.12. aree adibite a parcheggio gratuito della clientela;
 - a.13. i locali esclusivamente adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto pubblico riconosciuto dallo Stato italiano e locali annessi destinati allo svolgimento del culto stesso, escluso, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto, i locali destinati ad attività commerciali, ricettive o ricreative;
 - a.14. le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - a.15. le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature;
 - a.16. i locali ad uso agricolo adibiti esclusivamente alla conservazione di materie prime e custodia attrezzi. Rimangono soggetti invece a tassa le abitazioni, gli agriturismi, i magazzini ad uso promiscuo e tutti quei locali in cui avviene la lavorazione, trasformazione, conservazione, stoccaggio e vendita dei prodotti agroalimentari; e le aziende agriturismo-venatorie ;
 - a.17. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione o ad altri usi ove si producono rifiuti sanitari o radioattivi ed i reparti e le sale di degenza che ospitano malati affetti da malattie infettive.
 - a.18. Locali che siano adibiti esclusivamente a legnaia, restano soggetti al tributo tutti i locali adibiti ad uso promiscuo.
- b. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali, a titolo di esempio, i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse, gli orti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - c. le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle attività economiche, ad eccezione delle aree scoperte operative;
 - d. le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

2. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicata la tassa per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 20

Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 19.

Articolo 21

Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 16, comma 1.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Attività	%
Autocarrozzerie, Officine per riparazione auto, moto, elettrauto, gommisti	50%
Distributori di carburante (in relazione alla sola area sotto la pensilina)	25%
Attività artigianali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non (fabbri, falegnamerie, carpenterie e simili)	50%
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	40%
Officine metalmeccaniche	40%
Laboratori di analisi, radiologici, fotografici, ambulatori dentistici, odontotecnici, veterinari	25%

Tipografie, stamperie, serigrafie, eliografie, incisioni, vetrerie, ceramiche	40%
Acconciatori, estetiste e simili	10%
Macellai	20%
Laboratori lavorazione carni senza vendita	40%
Idraulici, elettricisti	10%
Autotrasportatori	25%
Imprese edili e imbianchini	10%
Cantine vinicole, vitivinicole ed aziende di trasformazione agroalimentare	60%

In caso di attività diverse da quelle sopra riportate per le quali vi sia ugualmente produzione promiscua di rifiuti urbani e rifiuti speciali, la percentuale di determinazione della superficie imponibile è individuata secondo criteri di analogia.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER e con l'indicazione se avviati al recupero o allo smaltimento.
 - b. comunicare annualmente entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno nell'ambito dei locali, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate mediante presentazione dei formulari o del MUD dell'ultimo anno. Non saranno comunque presi in considerazione altri documenti.

Articolo 22

Determinazione della base imponibile

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. In sede di prima applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini TARES o TARSU.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.

4. La superficie calpestabile di cui ai commi 1 e 3 è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50. Le scale interne sono considerate per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali e delle aree è desunta dalla planimetria catastale o analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico iscritto all'albo professionale) ovvero da misurazione diretta.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tassa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

6. Le altre aree scoperte operative, ai fini del calcolo della tassa, sono calcolate al 50% della superficie effettiva.

7. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, in caso contrario al metro quadro inferiore.

CAPO II

TARIFFE

Articolo 23

Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. La tassa sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa.

3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. È riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti al netto del tributo provinciale:

- a. per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
- b. per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Articolo 24

Articolazione della tariffa

1. La tariffa è determinata ed articolata in base a quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al quale si rinvia per ogni aspetto non trattato dal presente regolamento.

2. I costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. È assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, comma 658, della Legge 147/2013 e dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari al 2% della percentuale della raccolta differenziata raggiunta nell'anno precedente.

Articolo 25

Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. La cessazione dell'occupazione e ogni variazione che comporti un minore ammontare della tassa dovuta, se non comunicate nei termini previsti dal presente regolamento, valgono dal giorno di presentazione della comunicazione, tranne che l'utente non provi, con idonea documentazione, che gli eventi si sono verificati in precedenza.

4. Le variazioni che incidono sull'ammontare della tassa dovuta saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 26

Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Articolo 27

Occupanti delle utenze domestiche

1. Per le abitazioni condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti si presume pari a quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa. Tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di adeguata documentazione comprovante il diritto, con decorrenza dalla data indicata dallo stesso interessato nella richiesta. Qualora dalla documentazione presentata non si evinca con certezza la decorrenza del diritto all'esclusione, la stessa decorre dalla data di presentazione al protocollo dell'Ente.

2. Per le abitazioni condotte da soggetti non residenti nel Comune, per le abitazioni tenute a disposizione da soggetti residenti, per le abitazioni dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per le abitazioni a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche non occupate o occupate da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, si procede in base al metodo proporzionale sulla superficie, conteggiando un componente ogni 40 mq di superficie, o frazione, con un massimo di 4 componenti.. Per le utenze condotte da soggetti non residenti resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

3. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, utilizzati quali pertinenze di un'abitazione secondo il criterio civilistico del termine, si considerano utenze domestiche condotte dallo stesso numero di occupanti dell'abitazione, con esclusione della parte variabile della tariffa già assolta con il pagamento dell'unità abitativa.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante se detenute da persona fisica non residente priva nel comune di utenze abitative. Tali soggetti sono tenuti al pagamento della parte variabile della tariffa per almeno un locale detenuto nel territorio comunale. Si considerano, invece, utenze non domestiche se detenute da persona giuridica.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti appartenenti a nuclei familiari già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo

aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Le modifiche del numero di occupanti decorrono dalla data di effettiva variazione. In assenza di idonea documentazione attestante una diversa decorrenza, quest'ultima coincide:

- a. per i soggetti residenti, con la data di variazione anagrafica;
- b. per i soggetti non residenti che presentino la dichiarazione di variazione entro i termini prescritti, con la data dichiarata dal contribuente;
- c. per i soggetti non residenti che presentino la dichiarazione di variazione oltre i termini prescritti, dalla data di presentazione al protocollo dell'Ente della dichiarazione di variazione.

7. In fase di predisposizione degli avvisi di pagamento, l'Ufficio Tributi utilizza il numero di occupanti delle utenze domestiche risultante alla data di inizio dell'elaborazione, salvo conguaglio in caso di variazioni intervenute o comunicate successivamente a tale data.

Articolo 28

Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa e la quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche sono determinate applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui ai punti 4.3 e 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal D.P.R. 158/1999 sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e, quindi, della connessa potenzialità di produzione di rifiuti.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Articolo 29

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B, definite in base al D.P.R. 158/1999. Ai fini dell'applicazione della tariffa i locali e/o le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati secondo le categorie di cui all'allegato B sulla base dell'attività risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA, dall'atto di autorizzazione o di inizio attività, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

2. I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal D.P.R. 158/1999 sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e, quindi, della connessa potenzialità di produzione di rifiuti.

3. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, espressamente dichiarata o accertata d'ufficio.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata, è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 30

Tributo giornaliero

1. La tassa si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo, sia con riferimento alla parte fissa che alla parte variabile, aumentandola sino al 100%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

4. Alla tassa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 32 e 33.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale.

CAPO III

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Articolo 31

Riduzioni per le utenze domestiche

Al contribuente nella cui famiglia anagrafica sono presenti componenti che raggiungono la maggiore età nell'anno solare di competenza del tributo, si applica una riduzione di € 25,00 per ciascuno di essi.

Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 32

Riduzioni per le utenze non domestiche

1. Alla parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche è applicata una riduzione del tributo, a condizione che il produttore dimostri di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno, determinata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa dell'attività per il coefficiente kd (produzione potenziale) della classe corrispondente, applicato per l'anno di competenza alla categoria di appartenenza. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 20% della quota variabile del tributo.

3. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato presentando entro il mese di febbraio dell'anno successivo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. A tale dichiarazione l'interessato dovrà altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. È facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

5. Per la definizione di «recupero» si rinvia a quanto disposto dall'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche o integrazioni.

Articolo 33

Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è ridotto del 60%, sia nella parte fissa che in quella variabile, per le utenze il cui punto di accesso alla pubblica via sia posto a distanza superiore a 1000 metri dal centro di raccolta indifferenziato più vicino.

2. La riduzione di cui al comma precedente si applica sia alle utenze domestiche che alle utenze non domestiche.

3. La tassa è ridotta nella misura dell'80% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione di danno o pericolo alle persone o all'ambiente riconosciuta dall'autorità sanitaria.

Articolo 34

Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

CAPO IV

DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Articolo 35

Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a. l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. I soggetti residenti intestatari di utenze domestiche non sono tenuti a dichiarare le variazioni del numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione. Resta inteso, come specificato dall'art. 16, che devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, in quanto non rilevabili d'ufficio.

3. La dichiarazione deve essere sottoscritta:

- a. per le utenze domestiche: da uno dei soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte, purché maggiorenne, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse;
- b. per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge o da suo delegato; in tal caso dovrà essere allegata alla dichiarazione idonea documentazione attestante la delega;
- c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

4. La mancata sottoscrizione della dichiarazione comporta la nullità della medesima.

Articolo 36

Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento rilevante, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati che incidano sull'ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma.

3. La dichiarazione relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a. i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale)
- b. il nominativo degli altri soggetti occupanti l'utenza, se diversi dai componenti il nucleo familiare residente nel Comune;
- c. l'ubicazione, specificando anche il numero civico e, se esistente, il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d. la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- g. le generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo e codice fiscale, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore.

4. La dichiarazione relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a. i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, iscrizione C.C.I.A.A., sede legale);
- b. i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) del soggetto dichiarante (legale rappresentante o altro);
- c. l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso ed i relativi dati catastali dei locali e delle aree;
- d. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- f. l'indirizzo P.E.C.;
- g. le generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo e codice fiscale, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore.

5. L'Ente organizza sistemi di dichiarazione che ne consentano la presentazione con la massima semplicità, efficienza e speditezza, pertanto anche a mezzo di sistemi telematici.

6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

7. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, i familiari o gli eredi dovranno provvedere alla presentazione della denuncia di variazione entro il termine di cui al comma 1. In caso di omissione della denuncia l'Ufficio Tributi provvederà a volturare d'ufficio l'utenza ad uno dei componenti maggiorenni del nucleo familiare, se presente. In assenza di altri componenti maggiorenni del nucleo familiare l'utenza sarà volturata ad uno degli eredi, previa ricezione dall'Agenzia delle Entrate della denuncia di successione.

8. Nessuna delle eventuali altre dichiarazioni o altre documentazioni prodotte al Comune per finalità diverse può sostituire la denuncia dovuta per la TARI.

Articolo 37

Riscossione

1. Il Comune riscuote la tassa sui rifiuti dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tassa e tributo provinciale.

2. L'ammontare complessivo dovuto è suddiviso in più rate con un minimo di due fino ad un massimo di quattro. Il numero e la scadenza delle rate sono determinati annualmente con provvedimento del Funzionario Responsabile, in coerenza con quanto disposto dalla normativa vigente. Il contribuente ha comunque la facoltà di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza stabilita con predetto provvedimento.

3. La tassa sui rifiuti è versata al Comune con la forma di riscossione prescelta dall'Ente e indicata nel provvedimento di cui al comma precedente, se non diversamente disciplinato dalla normativa vigente.

4. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nella determinazione del tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo ovvero a conguaglio con l'ultima rata dell'anno.

6. In caso di mancato pagamento di una o più rate dell'invito di pagamento di cui al comma 1, è notificato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento un avviso di liquidazione contenente l'addebito della tassa dovuta, maggiorata delle spese di spedizione. Il pagamento dell'avviso di liquidazione deve avvenire entro 60 giorni dalla data di notifica.

7. In caso di mancato o insufficiente pagamento dell'avviso di liquidazione di cui al comma precedente entro i termini prescritti, si procede alla notifica di avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento ai sensi del comma 161, art. 1, della L. 296/2006 e ss. mm. ii.

8. In tutti i casi di mancato o insufficiente pagamento di un avviso di accertamento entro i termini prescritti, sono avviate le procedure di riscossione coattiva previste dalla normativa vigente, che comporteranno aggravio di costi e spese di procedura a carico del contribuente.

TITOLO V

DISCIPLINA COMUNE ALLE COMPONENTI DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

Articolo 38

Funzionario Responsabile

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile dell'Imposta Unica Comunale (IUC) a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 39

Scadenza del versamento

1. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento è sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.

Articolo 40

Arrotondamento

1. Il versamento dell'importo dovuto in fase di riscossione volontaria ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.

Articolo 41

Importi minimi

1. Il versamento in fase di riscossione volontaria non è dovuto qualora l'importo annuo da versare sia inferiore o uguale ad euro 5,00.

2. Analogamente non si dispongono rimborsi per importi unitari, con riferimento ad ogni annualità d'imposta, inferiori o uguali ad euro 5,00.

3. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento né alla riscossione coattiva per importi inferiori ad euro 20,00. Predetto importo è da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi.

Articolo 42

Verifiche ed accertamenti

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Comune può:
 - a. inviare questionari al contribuente tramite raccomandata A/R da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere a uffici pubblici o a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei contribuenti;
 - c. disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 7 giorni;
 - d. utilizzare le banche dati messe a disposizione da altre Pubbliche Amministrazioni che ritenga utili allo scopo.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

3. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a prestare la massima collaborazione all'Ufficio Tributi, fornendo tutti i dati in loro possesso che il Funzionario Responsabile ritenga utili allo scopo.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, sottoscritto dal Funzionario Responsabile del tributo, in base ai tempi e con le modalità stabilite dalla normativa vigente. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche uno solo o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.

5. Ai fini dell'attività di accertamento in materia di tassa sui rifiuti, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Articolo 43

Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 42, comma 1 entro il termine di sessanta giorni dalla notifica

dello stesso, si applicano i commi 694 e seguenti della Legge 147/2013 e successive modifiche e/o integrazioni.

2. L'omissione anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, integra la fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione.

3. Per quanto non specificamente disposto, si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 472.

Articolo 44

Rimborsi e Compensazioni

1. Il contribuente ha diritto a compensare eventuali crediti derivanti da versamenti non dovuti o in eccesso rispetto al dovuto, con i debiti relativi ai tributi dovuti per l'anno in corso e per gli anni successivi. La compensazione è ammessa tra tutte le componenti della IUC, sia con riferimento alla stessa annualità che ad annualità differenti.

2. Per beneficiare della facoltà di cui al comma 1, il contribuente deve presentare, almeno 60 giorni prima della scadenza di pagamento dell'importo a debito che intende compensare, la richiesta di autorizzazione contenente i dati necessari all'istruttoria, utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso l'Ufficio Tributi dell'Ente.

3. L'autorizzazione alla compensazione, se spettante, è concessa con provvedimento del Funzionario Responsabile sulla base della richiesta pervenuta ed in esito alle verifiche compiute.

Articolo 45

Contenzioso tributario

1. Per il contenzioso in materia di imposta unica comunale si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 46

Applicazione alla IUC del Regolamento delle Entrate Comunali

1. Quanto disposto dal Regolamento delle Entrate Comunali vigente, se non incompatibile, si applica anche all'Imposta Unica Comunale.

Articolo 47

Istituti deflativi del contenzioso

1. L'istituto dell'accertamento con adesione e gli altri strumenti deflativi del contenzioso, come disciplinati nel Regolamento per l'accertamento con adesione e autotutela amministrativa vigente, si applicano anche all'imposta Unica Comunale.

Articolo 48

Disposizioni finali

1. Con l'art. 1, comma 704, della Legge 147/2013 è stato abrogato l'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che aveva istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le disposizioni legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento relativa ai tributi sui rifiuti soppressi (TARSU e TARES) per le annualità per le quali non è intervenuta la decadenza del potere di accertamento.

2. È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

3. Il presente regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2014.

SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - frammenti e manufatti di vimini e sughero,
 - paglia e prodotti di paglia;
 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - feltri e tessuti non tessuti;
 - pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
 - moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - nastri abrasivi;

- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
 - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
 - accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. Campeggi, distributori carburanti
3. Stabilimenti balneari
4. Esposizioni, autosaloni
5. Alberghi con ristorante
6. Alberghi senza ristorante
7. Case di cura e riposo, caserme
8. Uffici, agenzie, studi professionali
9. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club